



MOCCA GMP

Consolidato 2018



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA - IT

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA - IT

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

Assistenza 800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

MOCA e GMP | Consolidato 2018

Il testo MOCA - GMP, consolida i testi del **Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA Quadro)** e del **Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP) con le modifiche dal 2004 al 2017**.

Per ultimo inserito anche il **D.Lgs. 29/2017** disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi dei Regolamenti MOCA, GMP e altri.

I "**MOCA - Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti**" sono tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l'acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

La disciplina europea di riferimento è il **Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro)** che stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.

In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d'impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
- comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Il **Regolamento (CE) N. 2023/2006** della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, norma "**GMP - Good Manufacturing Practices**" è la norma prevista dal Regolamento quadro.

Il **Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29** reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA) e il regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP).

Regolamento (CE) N. 1935/2004

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

[Vedi Modifiche](#)

Regolamento (CE) N. 2023/2006

della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti

destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

[Vedi Modifiche](#)

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

(GU n. 65 del 18-3-2017)

Edizione: 1.0

Data: Dicembre 2017

ISBN: 978-88-98550-86-9

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione	2
Disclaimer	4
Novità	5
Regolamento (CE) N. 1935/2004	6
Modifiche	8
Premessa	9
Art. 1. Scopo e oggetto	13
Art. 2. Definizioni	14
Art. 3. Requisiti generali	15
Art. 4. Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti	16
Art. 5. Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti	17
Art. 6. Misure specifiche nazionali	19
Art. 7. Ruolo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare	20
Art. 8. Requisiti generali per l'autorizzazione delle sostanze	21
Art. 9. Richiesta di autorizzazione per nuove sostanze	22
Art. 10. Parere dell’Autorità	23
Art. 11. Autorizzazione comunitaria	24
Art. 12. Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni	25
Art. 13. Autorità competenti degli Stati membri	26
Art. 14. Riesame amministrativo	27
Art. 15. Etichettatura	28
Art. 16. Dichiarazione di conformità	30
Art. 17. Rintracciabilità	31
Art. 18. Misure di salvaguardia	32
Art. 19. Accesso del pubblico	33
Art. 20. Riservatezza	34
Art. 21. Condivisione dei dati esistenti	35
Art. 22.	36
Art. 23. Procedura di comitato	37
Art. 24. Misure d’ispezione e di controllo	38
Art. 25. Sanzioni	39
Art. 26. Abrogazioni	40
Art. 27. Disposizioni transitorie	41
Art. 28. Entrata in vigore	42
Allegati	43
ALLEGATO I	44
ALLEGATO II	45
ALLEGATO III	46
Regolamento (CE) N. 2023/2006	47
Modifiche	48
Premessa	49
Art. 1. Oggetto	50
Art. 2. Campo di applicazione	51
Art. 3. Definizioni	52
Art. 4. Conformità alle buone pratiche di fabbricazione	53

Art. 5. Sistemi di assicurazione della qualità	54
Art. 6 Sistemi di controllo della qualità	55
Art. 7. Documentazione	56
Art. 8. Entrata in vigore	57
ALLEGATO	58
ALLEGATO Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione	59
Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29	61
Premessa	63
Art. 1. Campo di applicazione e definizioni	65
Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004	66
Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004	67
Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004	68
Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	69
Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006	70
Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifici che di cui al regolamento (CE) 450/2009	71
Art. 8. Violazione delle misure specifici che riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) n 10/2011	72
Art. 9. Violazione delle misure specifici che riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008	73
Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005	74
Art. 11. Violazioni di lieve entità	75
Art. 12. Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni	76
Art. 13. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777	77
Art. 14. Norme applicabili al procedimento sanzionatorio	78
Art. 15. Disposizioni finanziarie	79
Realizzazione	80

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

[Gazzetta Ufficiale Unione Europea](#)

Si ringrazia per segnalazioni sull'ebook: info@certifico.com

Novità**Ed. 1.0 Dicembre 2017**[Regolamento \(CE\) N. 1935/2004](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

Modifica

(A) Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009
(GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

[Regolamento \(CE\) N. 2023/2006](#)

della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

Modifica

(B) Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008
(GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9)

[Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
(GU n. 65 del 18-3-2017)



Regolamento (CE) N. 1935/2004

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

[Premessa](#)

[Art. 1. Scopo e oggetto](#)

[Art. 2. Definizioni](#)

[Art. 3. Requisiti generali](#)

[Art. 4. Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti](#)

[Art. 5. Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti](#)

[Art. 6. Misure specifiche nazionali](#)

[Art. 7. Ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare](#)

[Art. 8. Requisiti generali per l'autorizzazione delle sostanze](#)

[Art. 9. Richiesta di autorizzazione per nuove sostanze](#)

[Art. 10. Parere dell'Autorità](#)

[Art. 11. Autorizzazione comunitaria](#)

[Art. 12. Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni](#)

[Art. 13. Autorità competenti degli Stati membri](#)

[Art. 14. Riesame amministrativo](#)

[Art. 15. Etichettatura](#)

[Art. 16. Dichiarazione di conformità](#)

[Art. 17. Rintracciabilità](#)

[Art. 18. Misure di salvaguardia](#)

[Art. 19. Accesso del pubblico](#)

[Art. 20. Riservatezza](#)

[Art. 21. Condivisione dei dati esistenti](#)

[Art. 22.](#)

[Art. 23. Procedura di comitato](#)

[Art. 24. Misure d'ispezione e di controllo](#)

[Art. 25. Sanzioni](#)

[Art. 26. Abrogazioni](#)

[Art. 27. Disposizioni transitorie](#)

[Art. 28. Entrata in vigore](#)

Modifiche

Regolamento (CE) N. 1935/2004

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

Modifiche:

(A) Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009

(GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)



Allegati

[Allegato I](#)

[Allegato II](#)

[Allegato III](#)



Regolamento (CE) N. 2023/2006

Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

[Premessa](#)

[Art. 1. Oggetto](#)

[Art. 2. Campo di applicazione](#)

[Art. 3. Definizioni](#)

[Art. 4. Conformità alle buone pratiche di fabbricazione](#)

[Art. 5. Sistemi di assicurazione della qualità](#)

[Art. 6 Sistemi di controllo della qualità](#)

[Art. 7. Documentazione](#)

[Art. 8. Entrata in vigore](#)



allegati

Regolamento (CE) N. 2023/2006

ALLEGATO

[Allegato](#)



Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

GU n. 65 del 18-3-2017

[Premessa](#)

[Art. 1. Campo di applicazione e definizioni](#)

[Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento \(CE\) n. 2023/2006](#)

[Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004 e delle misure specifici che di cui al regolamento \(CE\) 450/2009](#)

[Art. 8. Violazione delle misure specifici che riguardano i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento \(UE\) n 10/2011](#)

[Art. 9. Violazione delle misure specifici che riguardano i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento \(CE\) n. 282/2008](#)

[Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento \(CE\) n. 1895/2005](#)

[Art. 11. Violazioni di lieve entità](#)

[Art. 12. Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni](#)

[Art. 13. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777](#)

[Art. 14. Norme applicabili al procedimento sanzionatorio](#)

[Art. 15. Disposizioni finanziarie](#)